



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN BOLOGNA

nella persona dell'Avv. Federica Poli Camagni sez. civ. I ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. 2540/2014 promossa da:

~~MARCI SANDRA~~ nata a Milano il 13 luglio 1933 rappresentata e difesa dagli avvocati ~~Federica Poli~~ e Alessandro Soffritti in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e domiciliata presso il loro studio a Bologna in via Belvedere n. 10.

ATTRICE

CONTRO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Già MILANO ASSICURAZIONI SPA

Con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 in persona del suo procuratore dott. Mariano Proietti, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Falavigna in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliata presso il suo studio a Bologna in via Alamandini n. 8, quale interveniente volontaria in quanto Assicuratore della vettura Opel Astra targata CG273GM e quale compagnia gestionaria del contenzioso in applicazione della Convenzione CARD tra assicuratori per il risarcimento diretto prevista dall'art. 149 Codice delle Assicurazioni e dal DPR n. 254/2006.

VOLONTARIA INTERVENUTA

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA

In persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Verona, Lungadige Cangrande n. 16.

CONVENUTA CONTUMACE

~~FRATELLI MINORI CAPPUCINI~~

c/o Frati minori Cappuccini aventi sede a Bologna in via Bellinzona n. 6.

CONVENUTO CONTUMACE

ORIGINALF B

SENT. N.: 3752/15

CRON. N.: 3683/15

R.G.N.: 2540/2014

REP. N.: 3802/15

Spedita il:

12/03/2015

Depositata il:

4 DIC. 2015

OGGETTO:

risarcimento danni da incidente stradale

FRANCO BELLINZONA
In persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in via
Bellinzona n. 6.

CONVENUTI CONTUMACI

In punto a: Risarcimento danni da incidente stradale

CONCLUSIONI

Conclusioni per l'attrice:

OGIVA
"Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo chiedendo che i convenuti siano condannati a risarcire all'attrice tutti i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto, nella misura indicata in citazione e sulla base della CTU svolta ovvero:

- la somma di Euro 1.306,26 a titolo di ulteriore risarcimento dei danni fisici subiti, in base ai conteggi svolti sopra, oltre al rimborso delle spese di CTU per Euro 427,00 e di CTP per Euro 427,00 per complessivi Euro 2.160,26;
- la somma di Euro 679,54 a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio stragiudiziale.

Ovvero comunque la diversa somma che sarà considerata di giustizia o secondo equità, comunque entro i limiti di competenza per valore del giudice adito.

Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.


Con vittoria di spese e compensi del giudizio e con sentenza esecutiva come per legge."

Conclusioni per l'intervenuta Unipol Assicurazioni spa:

"Voglia il Giudice di Pace adito contrariis rejectis; per le motivazioni dedotte nel presente atto, confermata la legittimità ed ammissibilità dello spiegato intervento con conseguente estromissione dei convenuti:

in via principale dato atto delle somme quali indicate nel presente atto e già corrisposte da Milano Assicurazioni (ora Unipolsai spa) in favore dell'attrice, respingere la domanda attrice, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;

in via subordinata dato atto delle somme quali indicate nel presente atto e già corrisposte da Milano Assicurazioni (ora Unipolsai spa) in favore dell'attrice, in ogni caso ridurre l'entità del risarcimento dovuto nei limiti delle risultanze



dell'espletanda istruttoria, e comunque secondo giustizia, con esclusione del cumulo tra rivalutazione e interessi.

Con vittoria di spese, competenze professionali di avvocato, spese generali, IVA e CPA come per legge."

Lette le conclusioni rese dalle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, visti gli artt.132 cpc e 118 disp. att. Cpc e successive modifiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente dichiarate, l'ammissibilità dell'intervento volontario della Unipolsai Assicurazioni spa ex art. 149 Codice delle Assicurazioni e la contumacia dei convenuti Società Cattolica di Assicurazione, [REDACTED] Casilboni e [REDACTED] i quali, regolarmente citati, non si sono costituiti.

Ritiene questo giudice che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la domanda attorea sia meritevole di accoglimento.

Con riguardo alla dinamica del sinistro l'an non è contestato.

Fatta questa premessa sull'an occorre verificare la ricorribilità del nesso di causalità fra il sinistro e l'esistenza dei danni come lamentati dall'attrice quindi, in caso di riscontro positivo, operarne la quantificazione.


Per quanto concerne l'esistenza dei danni fisici subiti da [REDACTED], si ritengono condivisibili le risultanze della perizia medica, che ha ritenuto attendibile il nesso di causalità tra l'infortunio subito e le lesioni con riferimento al rachide cervicale.

Il consulente tecnico nella valutazione del danno subito dall'attrice, tenuto conto anche di pregresse patologie, ha escluso il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni in relazione a distretti diversi dal rachide cervicale.

Il consulente ha precisato che a parte i riscontri a carico del rachide cervicale, quanto documentato a carico di altri distretti (rachide lombare, spalla e ginocchio ds) è da intendersi non riconducibile al sinistro di cui trattasi.

Rispetto al trauma subito e riconosciuto quale conseguenza diretta del sinistro il consulente ha affermato che la valutazione sanitaria del trauma a livello del rachide si è basata unicamente su accertamenti clinici.

Tuttavia il CTU ha precisato che la valutazione di un traumatismo, come quello della fattispecie in esame, solitamente si basa su rilievi clinici di tipo obbiettivo,



poiché di norma, gli accertamenti strumentali tradizionali non evidenziano lesioni anatomo-funzionali.


Sul punto della risarcibilità del danno permanente in seguito alla novellazione del D.d.A. da parte dell'art. 32 comma ter e quater della L. 27/2012 si evidenzia come il CTU abbia sottolineato che traumi analoghi sono soggetti ad apprezzamento clinico anche in assenza strumentale di lesioni.

In particolare sull'interpretazione delle novelle del 2012 ci si rimette all'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Bologna, Giudice di Appello del presente Ufficio il quale afferma come la valutazione della risarcibilità del danno alla persona debba essere demandata alla scienza medica impersonata nel procedimento dal CTU, senza imposizioni normative sul metodo da utilizzarsi per raggiungere il proprio convincimento.

Fatte queste premesse e venendo alla quantificazione del danno la perizia ha individuato un periodo di invalidità al 75% pari a gg. 10, un periodo di inabilità temporanea al 50% di gg. 20 ed un periodo di inabilità temporanea al 25% di 20 giorni oltre ad un danno permanente con riferimento all'integrità psico-fisica nella misura del 1,5%; il CTU ha basato la sua valutazione unicamente su criteri obbiettivabili e di ordine clinico, tenendo conto anche delle accertate preesistenze patologiche e ricordando la mancanza di un accertamento strumentale delle lesioni.

Con riferimento a quest'ultima voce, è dovuto il risarcimento del c.d. danno biologico secondo le tabelle di cui agli art. 138 e 139 Codice Assicurazioni Private (pubblicate all'attualità con Decreto del Ministro Sviluppo economico del 06/06/2013) nella concezione pluridimensionale fatta propria dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972/08; pertanto, tenuto conto che non risultano allegare e provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico relazionale, un'invalidità del 1,5% in un soggetto di anni 78 al momento del sinistro comporterà una liquidazione di:

a) danno permanente all'integrità psico-fisica in relazione dell'entità e tipologia delle lesioni nella misura del 1,5%.



DP = Euro 840,48

b) compromissione temporanea dell'integrità fisica

I.T.P.= gg. 10 al 75%= € 348,22

I.T.P.= gg. 20 al 50% = € 464,30

I.T.P.= gg. 20 al 25% = € 232,15

Complessivamente il danno alla persona ammonta ad Euro 1.885,15 (a+b).

Tale somma non va attualizzata in quanto il danno alla persona è stato già liquidato sulla base dei valori attuali.

c) Quanto al danno morale si ritiene di riconoscerlo nella misura di 1/4 del danno fisico (1.885,15:4=471,28).

In totale il danno alla persona ammonta ad Euro 2.356,43 (a+b+c).

Riguardo al danno patrimoniale le spese documentate dall'attrice non sono state ritenute dal CTU riconducibili ai postumi del sinistro e pertanto in assenza di un giudizio di congruità espresso da perito queste non saranno liquidate.

Dall'importo così determinato andrà detratto l'importo di Euro 1.050,00 già corrisposto all'attrice da Milano Assicurazioni spa dall'Assicurazione Genertel pertanto la soma dovuta ammonterà ad Euro 1.306,43.

Alla signora ~~_____~~ andranno rifuse le spese sostenute per la CTU (Euro 427,00 oneri inclusi) e per la CTP (euro 427,00 oneri inclusi) come da documenti in atti.

Si respinge la richiesta di ulteriore refusione delle spese stragiudiziali sostenute, già liquidate dall'assicurazione nella misura di Euro 250,00 come documentato e affermato dall'attrice.

Le spese legali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bologna definitivamente pronunciando sulla controversia in atti N.R.G. 2540/2014 così provvede:


- dichiara l'esclusiva responsabilità di ~~Casalboni Urbano Ed. Vittor~~ nella causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente condanna Unipolsai Assicurazioni spa, in solido con Società Cattolica di Assicurazione soc. coop., ~~Casalboni Urbano Ed. Vittor~~ e ~~_____~~ ~~_____~~ al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 1.306,43, già rivalutata, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo;

- Condanna Unipolsai Assicurazioni spa in solido con i convenuti contumaci alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice che liquida in complessivi Euro 1.350,19 così singolarmente determinati, Euro 145,19 per spese ed Euro 1.205,00 per compensi oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
- Condanna altresì Unipolsai Assicurazioni spa in solido con i convenuti contumaci alla refusione in favore dell'attrice delle spese sostenute per la CTU (euro 427,00 oneri inclusi) e per la CTP (euro 427,00 oneri inclusi).
- Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso a Bologna, il 21 luglio 2015

Il Giudice di Pace

Avv. Federica Poli Camagni



Depositato in Cancelleria il

Il Cancelliere

4 DIC. 2015
IL CANCELLIERE
Della ROSSELLA TONINO
